

PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE DI MEDICINALI CONTENENTI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE CON RICETTA DEMATERIALIZZATA

ADEMPIMENTI DA PARTE DEL MEDICO								
Medicinali		Condizioni prescrittive DEMA				Numero confezioni prescrivibili		
Tabella medicinali -Sezione A qualora inclusi nell'Allegato III-bis (solo per terapia del <u>dolore severo</u>)		codice TDL01	Formalismi obbligatori: posologia e modalità di somministrazione anche ai fini del calcolo delle confezioni prescritte per 30 gg di terapia, indirizzo e numero telefonico professionale del medico			Numero di confezioni utili a coprire una durata della terapia non superiore a 30 giorni		
Tabella medicinali -Sezione B		Nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN						
Tabella medicinali -Sezione C		/	Formalismi obbligatori: nessuno			2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia;		
Tabella medicinali - Sezione D (al momento tutti i medicinali a carico SSN sono inclusi in Allegato III-bis)		codice TDL01 solo per terapia del dolore severo	Formalismi obbligatori: In presenza di TDL01 (farmaci di cui all'allegato excel alla circolare ministero salute n. 0006477-11/05/2020): posologia			In assenza di TDL01: 2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia In presenza di TDL01: numero di confezioni utili a coprire 30 giorni di terapia		
Tabella medicinali -Sezione E		/	/			2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia		
ADEMPIMENTI DA PARTE DEL MEDICO E DEL FARMACISTA								
	Medico/ Farmacista	Sez. A No Allegato III-bis	Allegato III-bis Sez. A (dolore severo)	Allegato III-bis Sez. D (dolore severo)	Sez. B	Sez. C	Sez. D	Sez. E
Ricetta	Medico	No DEMA: ricetta a ricalco	DEMA per terapia dolore (altrimenti ricetta stupefacenti a ricalco)	DEMA	Se Classe A: DEMA (al momento nessuna specialità medicinale in Classe A): ricetta non ripetibile bianca	DEMA	DEMA (NB tutti i farmaci a carico SSN di questa Sez. sono anche in Allegato III-bis)	DEMA solo per farmaci in Classe A
Codice esenzione Terapia dolore severo	Medico	/	Codice TDL01 nel campo esenzione	Codice TDL01 nel campo esenzione	/	/		/
Posologia	Medico	Sì	Sì	Sì	No	No	Sì se presente codice TDL01	No
Quantità prescrivibili	Medico	Un solo medicinale per una cura di durata non superiore a 30 giorni, nei limiti fissati dal codice di esenzione	N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia	N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia	/	In assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricetta In presenza di codice di esenzione per patologia: 3 confezioni per ricetta	In assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricetta In presenza di codice di esenzione per patologia: 3 confezioni per ricetta Se presente codice TDL01: N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia	In assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricetta In presenza di codice di esenzione per patologia: 3 confezioni per ricetta
Telefono e recapito del Medico	Medico	Sì	Sì	No	No	No	No	No
Registrazione documento acquirente maggioranne	Farmacista	Sì	Sì	No	No	No	No	No
Registro carico e scarico	Farmacista	Sì	Sì	No	Sì	Sì	No	No

NOTE ALLA TABELLA

- L'indicazione del codice **"TDL01"** (che sostituisce a tutti gli effetti il codice TOT05 con esclusivo riferimento ai farmaci per la terapia del dolore severo di cui al decreto MEF 17/03/08 allegato 12) rende prescrivibili su ricetta dematerializzata i farmaci per la **terapia del dolore severo** della **sezione A** inclusi nell'Allegato III-bis (qualora il medico non indichi tale codice la ricetta non è dematerializzabile).
- Per la prescrizione dei farmaci dell'Allegato III-bis, qualora prescritti per la terapia del dolore severo, è obbligatorio da parte del medico riportare nel campo riservato alle note testuali del singolo farmaco (già disponibile nel tracciato della ricetta dematerializzata), la posologia a testo libero, al fine di consentire al farmacista di effettuare le necessarie verifiche, in linea con le previsioni normative.
- Il codice "TDL01", ove previsto, deve essere indicato nel campo esenzione.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DA PARTE DEL FARMACISTA

- a) Le movimentazioni dei medicinali stupefacenti dispensati e appartenenti alle Sezioni A, B e C della Tabella dei medicinali devono essere registrate nel registro di entrata/uscita stupefacenti (art 60 DPR 309/90).
A tal fine il farmacista:
1. stampa il promemoria;
 2. solo per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sezione A dell'Allegato III-bis il farmacista registra sul promemoria nome e cognome dell'acquirente maggiorenne e gli estremi del documento di riconoscimento;
 3. allega al registro di entrata uscita il promemoria recante il timbro della farmacia e la data di spedizione;
 4. riporta nel registro i dati della ricetta DEMA;
 5. in caso di dispensazione parziale il farmacista, così come descritto nelle specifiche tecniche per erogatore, prende in carico la ricetta dematerializzata, in maniera esclusiva, stampa il promemoria, effettua la chiusura della erogazione parziale, appone il timbro con la data di spedizione e annota il nome commerciale ed il numero delle confezioni dei medicinali dispensati, scaricandoli dal registro di carico/scarico stupefacenti;
 6. in caso di dispensazione frazionata il farmacista, così come descritto nelle specifiche tecniche per erogatore, prende in carico la ricetta dematerializzata, in maniera esclusiva, stampa il promemoria, effettua la sospensione dell'erogazione, appone il timbro con la data della prima spedizione e annota il nome commerciale ed il numero delle confezioni dei medicinali dispensati, scaricandoli dal registro di carico/scarico stupefacenti. Al momento della/e successiva/e dispensazione/i il farmacista effettua la chiusura della erogazione parziale o totale, appone un nuovo timbro sullo stesso promemoria (già precedentemente datato) con la data della nuova consegna ed annota sul promemoria il nome ed il numero delle ulteriori confezioni erogate a chiusura della prescrizione; infine effettua un'ulteriore operazione di scarico sul registro stupefacenti (la chiusura della erogazione parziale o totale deve concludersi comunque nei limiti della durata di validità della ricetta);
 7. nel caso in cui il costo del farmaco sia inferiore al costo del ticket, il farmacista potrà utilizzare, come descritto nelle specifiche tecniche per erogatore, il valore del tipo operazione di erogazione non a carico del SSN. In tal caso sarà necessario assicurarsi della effettiva presa in carico della ricetta sul sistema, che sarà confermata dal sistema con l'avviso: *"La ricetta è stata presa in carico ed erogata non a carico del SSN"*.
- b) Il farmacista applica le fustelle dei medicinali sul raccoglitore delle fustelle DEMA.
- c) Poiché ai sensi dell'art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015 anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale, il farmacista è tenuto a erogare a carico del SSR le DEMA recanti stupefacenti generate da medici operanti presso altre regioni purché siano rispettati gli adempimenti della norma sulla materia.
- d) Per i medicinali dell'Allegato III-bis di cui alla Sezione A e D, prescritti con l'indicazione "TDL01" per la terapia del dolore severo, in fase di spedizione della ricetta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 comma 3-bis del DPR 309/90 *"Il farmacista spedisce comunque le ricette che prescrivano un quantitativo che, in relazione alla posologia indicata, superi teoricamente il limite massimo di terapia di trenta giorni, ove l'eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista consegna un numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di terapia, in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico proscrittore"*.